

Bruxelles, 21 settembre 2021  
(OR. en)

11906/21

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2019/0044(NLE)**

---

---

**AVIATION 237  
RELEX 772  
COREE 3**

**NOTA PUNTO "I/A"**

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Corea su alcuni aspetti dei servizi aerei – Adozione

---

1. Nel giugno 2003 è stato conferito alla Commissione un mandato che la autorizzava ad avviare negoziati con la Repubblica di Corea per rendere conformi al diritto dell'Unione gli accordi bilaterali vigenti tra gli Stati membri e la Repubblica di Corea nel settore dei trasporti aerei. L'accordo in oggetto è il risultato di detti negoziati.
2. Il 21 febbraio 2019 la Commissione ha presentato al Consiglio le proposte di decisioni del Consiglio relative alla firma e alla conclusione di un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Corea su alcuni aspetti dei servizi aerei (documenti 6820/19 e 6816/19 rispettivamente).
3. La decisione relativa alla firma dell'accordo tra l'Unione europea, da un lato, e la Repubblica di Corea, dall'altro, è stata adottata dal Consiglio in data 24 aprile 2020. L'accordo è stato firmato il 25 giugno 2020, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.

4. La decisione relativa alla firma dell'accordo è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* il 5 maggio 2020<sup>1</sup>.
  5. Il Parlamento europeo ha approvato la decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo il 15 settembre 2021.
  6. Al fine di preparare la conclusione dell'accordo, si invita il Coreper a suggerire al Consiglio di adottare, tra i punti "A" dell'ordine del giorno di una delle prossime sessioni, la decisione relativa alla conclusione, che figura nel documento dei giuristi-linguisti 5210/21.
- 

---

<sup>1</sup> GU L 142 del 5.5.2020, pag. 1.

**Dichiarazione del Consiglio**

Come per accordi analoghi su alcuni aspetti dei servizi aerei già conclusi con altri paesi terzi contemplati dalla decisione del Consiglio, del 5 giugno 2003, che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario, è opportuno che l'Unione concluda da sola l'accordo con la Repubblica di Corea su alcuni aspetti dei servizi aerei. Le stesse considerazioni varranno per accordi analoghi futuri, purché siano conclusi conformemente alla suddetta decisione e nei limiti da essa fissati.

La presente decisione non costituisce un precedente in ordine all'esercizio delle rispettive competenze dell'Unione e dei suoi Stati membri per quanto riguarda i negoziati, la firma o la conclusione – in corso o futuri – di accordi internazionali diversi da quelli di cui sopra e lascia impregiudicata la ripartizione delle competenze tra l'Unione e i suoi Stati membri.

---